



g. 30686

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere, dott.

Pia Manni, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha

pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 30686** del registro di Segreteria,

introdotto con ricorso depositato il 11.6.2024 e proposto dal

Sig.:

D.R.A., Omissis, Omissis, Omissis elettivamente domiciliato

in Piacenza, Via Sant'Eufemia n. 30 presso l'avv. Isabella Rago

(PEC: rago.isabella@ordineavvocatipc.it) che lo rappresenta e

difende per delega in calce al ricorso d'intesa con l'avv. Stabilito

Gualtierio Ferrari

contro

MINISTERO DELLA DIFESA in persona del Ministro *pro*

tempore

per l'accertamento

della dipendenza da causa di servizio dell'infermità Omissis ai

fini del riconoscimento del diritto alla pensione di privilegio.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI all'udienza pubblica del 15.4.2026, con l'assistenza del

Segretario Elena Esposito, l'avv. Isabella Rago e l'avv. Monica

Miserotti per il ricorrente, nessuno presente per il Ministero

della Difesa.

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente, già militare dell'Arma dei Carabinieri, in data

Omissis presentava istanza di riconoscimento della

dipendenza da causa di servizio e contestuale richiesta di equo

indennizzo per le infermità Omissis e *Omissis*

Il CMO di Milano con verbale del Omissis Omissis

riteneva la patologia Omissis ascrivibile alla Tab. A, ottava

categoria e l'infermità *Omissis Omissis* a nessuna categoria.

In data Omissis Omissis l'Amministrazione rigettava la

domanda, conformemente al parere del Comitato di verifica per

le cause di servizio che ha ritenuto le infermità *de quibus* non

dipendenti da causa di servizio.

Il ricorrente ha, quindi, presentato il ricorso oggetto di giudizio

chiedendo che l'infermità Omissis sia riconosciuta dipendente

da causa di servizio valutando l'ascrivibilità tabellare nella

misura accertanda al fine del riconoscimento del diritto alla

pensione di privilegio.

Sostiene, infatti, il ricorrente che il disturbo dal quale è affetto

sarebbe insorto nel momento dell'ingresso in servizio di un

nuovo superiore in seguito ad attriti lavorativi e pressioni

subite dai superiori che avrebbero dapprima causato uno

	dell'odierno ricorrente alla pensione privilegiata, rientra	
	nell'esclusiva competenza dell'I.N.P.S. - Gestione dipendenti	
	pubblici. Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto	
	il provvedimento dell'amministrazione ha contenuto vincolato	
	al parere reso dal Comitato di verifica che, nel caso di specie	
	ha negato l'esistenza del nesso causale tra l'infermità ed il	
	servizio.	
	In data 3.4.2025 il ricorrente ha depositato una memoria con	
	la quale, considerato che il Collegio medico istituito presso la	
	Corte dei conti non ha ancora fissato l'inizio delle operazioni	
	peritali, ha chiesto la concessione di un rinvio in attesa	
	dell'espletamento dell'incombente istruttorio.	
	Con ordinanza 15/2025 questo giudice ha concesso al Collegio	
	medico legale ulteriore termine di giorni 90 per il deposito della	
	relazione.	
	In data 2.9.2025 il ricorrente, preso atto del mancato deposito	
	della relazione peritale, ha chiesto la concessione di un	
	ulteriore rinvio. All'udienza del 16.9.2025 il giudizio è stato,	
	quindi, rinviato all'udienza del 10.2.2026, poi rinviata d'ufficio	
	al 17.2.2026.	
	In data 28.1.2026 il ricorrente, visto il mancato deposito del	
	parere medico legale ha chiesto la concessione di un ulteriore	
	rinvio.	
	In data 6.2.2026 il Collegio medico legale ha depositato il	
	parere.	

	All’udienza del 17.2.2026 il difensore del ricorrente ha chiesto	
	un rinvio per l’esame della relazione peritale.	
	Con memoria depositata in data 3.4.2026 il ricorrente ha	
	contestato il parere medico legale reso dal CML chiedendo di	
	ammettere ulteriori accertamenti medico legali.	
	All’udienza del 15.4.2026 il difensore del ricorrente ha insistito	
	per l’accoglimento delle tolte conclusioni.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	La domanda di estromissione dal giudizio formulata dal	
	Ministero della Difesa non può essere accolta. Infatti, il giudizio	
	implica l’accertamento dei fatti di servizio e delle loro	
	caratteristiche eventualmente rilevanti per la valutazione della	
	determinazione causale delle patologie. Pertanto, <i>“Il naturale</i>	
	<i>contraddittore per l’accertamento dei presupposti fatti di servizio</i>	
	<i>è quindi l’amministrazione di appartenenza del dipendente,</i>	
	<i>presso la quale il servizio oggetto di accertamento è stato svolto”.</i>	
	(sez. Lombardia, 1.4.2022 n. 91).	
	Venendo al merito, il Collegio medico legale ha così concluso:	
	<i>“Omissis Omissis Omissis il sig. D.R.A. NON è dipendente dal</i>	
	<i>servizio prestato come Lgt. nell’Arma dei Carabinieri e decade</i>	
	<i>pertanto il quesito inerente l’ascrivibilità tabellare”.</i> I periti	
	hanno sottoposto a visita il ricorrente, hanno visionato la	
	documentazione e valutato le osservazioni del suo perito di	
	parte, dott. Simone Cisini, che ha sottoscritto il verbale.	
	5	

	All’esito di tali valutazioni hanno ritenuto che il disturbo di cui	
	soffre il sig. D. R. Omissis Omissis Omissis trattasi.	
	Hanno, infatti, precisato che qualora fossero stati documentati	
	Omissis Omissis Omissis.	
	Pertanto, questo Giudice non ha motivo di disporre nuovi	
	accertamenti, né di discostarsi dal parere del C.M.L., basato	
	sull’approfondita disamina della documentazione, anche	
	sanitaria, su valutazioni logiche ed adeguate e nel pieno	
	rispetto del contraddittorio, avendo partecipato alle operazioni	
	peritali anche il consulente di parte del ricorrente ed avendo il	
	Collegio medico valutato anche il suo parere.	
	Ne consegue che il ricorso deve essere respinto.	
	Pare equo compensare le spese di giudizio data la natura della	
	controversia.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione	
	Lombardia, in composizione monocratica di giudice unico delle	
	pensioni, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto	
	dal sig. D.R.A. rigetta il ricorso e compensa le spese.	
	Così deciso nella camera di consiglio del 15.4.2026.	
	Il Giudice ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del	
	D. Lgs. n. 196/2003, avente ad oggetto “ <i>Codice in materia di</i>	
	<i>protezione di dati personali</i> ”, dispone che, a cura della	
	Segreteria, venga apposta l’annotazione di omissione delle	
	generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti,	
	6	

